



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME **15/60/SR23/C10**

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 51/2015, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN CRISI, DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA EVENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE MINISTERIALI”

Punto 23) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l'espressione del parere favorevole sul provvedimento all'accoglimento dei seguenti emendamenti ritenuti irrinunciabili:

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

“4bis) In assenza di richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, le procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 15 del reg 595 del 30/03/2004 e smi (1), sono di esclusiva competenza di Agea.”

Motivazione

La modifica proposta evita che il recupero del prelievo non versato per l'ultima campagna del regime quote sia effettuato con procedure da tempo non o scarsamente, utilizzate.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3

1° Emendamento

Al comma 2, sostituire il primo periodo con le seguenti parole:

“Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. L'ambito di operatività dell'OI può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'art. 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'OI operi in un ambito di circoscrizione economica, la % di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 % della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.”

Motivazione

La proposta emendativa persegue il giusto equilibrio tra esigenze aggregative di dimensione maggiore possibile ed elasticità sufficiente a far decollare lo strumento OI anche partendo da

esperienze territoriali. La nascita di OI su base circoscrizionale è sicuramente più favorevole al raggiungimento di % di rappresentatività più alte. Per evitare tuttavia un'eccessiva polverizzazione si stabilisce un doppio sbarramento: la quota di rappresentatività nell'ambito della circoscrizione deve rappresentare anche una soglia minima nazionale. Questa modalità è quindi anche favorevole all'applicazione dell'estensione delle regole.

La limitazione a una sola OI di carattere nazionale non è ritenuta efficace per lo sviluppo di uno strumento come l'OI, che si basa fondamentalmente sulla costruzione di relazioni di filiera tra soggetti operativamente collegati, anche per la notevole varietà produttiva e organizzativa del nostro Paese. La specializzazione produttiva, le caratteristiche geografiche e la vocazionalità dei territori spesso portano a una localizzazione delle produzioni per aree, lontana dai livelli di omogeneità di altri Paesi che hanno adottato l'OI unica nazionale (es Francia), ma più vicina a quella spagnola, dove sono previste anche OI di carattere regionale.

Inoltre il Reg 1308 (art 158, comma 1, lett b) e art.163, comma 1, lett b) prevede che l'operatività ordinaria di un'OI – sia per latte che per altri settori – sia su una o più regioni dell'Unione. Solo per giustificati motivi (art. 157, comma 2) lo Stato membro può decidere di limitare a una sola OI per raggiungere un'adeguata rappresentatività (la giustificazione fornita nella relazione illustrativa, cioè che tale restrizione esisteva già in norma precedente – art 12 Dlgs 173/98 – non è certamente elemento di sostegno, visto il fallimento della precedente norma).

2° Emendamento

Al comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: **“Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi della normativa europea, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.”.**

Motivazione

Con la presente proposta, conformemente a quanto disposto dal comma 2, quarto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 2015, si intende salvaguardare i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati non solo dal MIPAAF ma anche da Regioni e Province autonome. Si propone, inoltre, di modificare la data di riferimento per la validità dei provvedimenti di riconoscimento individuandola nell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. Infine, al fine di una maggiore chiarezza, si intende ribadire il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la loro possibilità di operare in base alle nuove disposizioni.

3° Emendamento

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

“Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.”

Motivazione

Con il presente emendamento s'intende chiarire che spetta alle regioni e province autonome la competenza sia in tema di riconoscimento, sia in tema di disciplina delle organizzazioni interprofessionali operanti a livello regionale o interregionale, all'interno del quadro disegnato dalla normativa europea e chiaramente in uno spirito di leale collaborazione e coordinamento nazionale.

4° Emendamento

Al comma 8 sostituire le parole “Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è” con le seguenti:

“Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono”

Motivazione

Tale emendamento è determinato dal necessario e conseguente coordinamento di tale comma, in relazione a quanto previsto dall'emendamento n. 3 (sopra previsto).

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Sopprimere i commi 1 e 2 qualora non siano reperite congrue risorse finanziarie aggiuntive per la copertura dei danni causati da infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2013 e 2014, considerato che per l'anno 2015 la copertura è prevista con le misure di gestione del rischio del Piano di sviluppo rurale nazionale.

Roma, 2 luglio 2015